



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 269 CSAT 17 del 28 gennaio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 28 gennaio 2020.

APPELLI

Procedimento n.68/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Sergio La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.C.D. CITTA' DI SANT'AGATA (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Claudio Calafiore ed avverso squalifica fino al 20.2.2020 a carico dell'allenatore sig. Pasquale Ferrara.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Palazzolo – S. Agata del 12.01.2020 – C.U. n.247 del 15.01.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio e con successivo invio, nei termini del motivi l'ACD Città di Sant'Agata, in persona del proprio rappresentante pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati come in epigrafe riportate e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi, che al termine del primo tempo il DDG veniva accerchiato da alcuni calciatori del Palazzolo e che in sua difesa intervenivano il sig. Calafiore e l'allenatore Ferrara i quali però venivano strattonati dai calciatori del Palazzolo per cui non facevano altro di divincolarsi così da potere raggiungere il loro spogliatoio senza assumere alcun comportamento offensivo né alcuna azione violenta né nei confronti dell'arbitro né tanto meno nei confronti dei tesserati della società ospitante. Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna avendone fatto tempestiva e rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la pur generica richiesta di acquisire i filmati video in quanto nel caso di ispecie non ne ricorrono i presupposti prevista dal CGS.

Nel merito letto i rapporti degli ufficiali di gara ed in particolare quello redatto dal DDG che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare si rileva che:” *al termine del 1° t. diversi calciatori e dirigenti di ambo le parti creavano una mischia nella quale all'interno del tdg nella quale prendevano parte circa 20 persone. All'interno della suddetta non riuscivo ad identificare con chiarezza tutti i partecipanti. Identificavo tuttavia...sig. Calafiore Claudio n.4 Soc. S. Agata che in modo violento spingeva e prendeva per il collo un avversario urlandogli...(una frase dall'evidente tenore offensivo)...sig. Ferrara Pasquale Allenatore Soc. S.Agata poiché veniva a contatto fisico violento con diversi avversari (calciatori e dirigenti) spingendoli...Il sig. Pasquale Ferrara urlava nei miei confronti asserendo che la direzione fosse di parte e colpiva con un violento pugno la porta del proprio spogliatoio...*”

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali gara pur tuttavia il gravame può trovare parzialmente accoglimento limitatamente alla squalifica a carico del calciatore sig. Claudio Calafiore che ben può essere rideterminata in termini più equi dovendosi la stessa contenere nel minimo edittale di cui all'art. 38 CGS mentre va confermata la sanzione a carico del sig. Pasquale Ferrara in quanto la stessa risulta essere congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere da quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Claudio Calafiore confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.70/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. JUNIOR Belpasso (CT) Avverso inibizione fino al 5.6.2020 del dirigente sig. Gangemi Orazio Dario ed avverso la squalifica fino al 5.6.2020 a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Ferruccio.

Campionato U15 Regionali Girone "D" Gara: Junior Belpasso – Real Trinacria del 12.01.2020 – C.U. 248/sgs90 del 15.01.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e con successivo invio, nei termini dei motivi, l'ASD Junior Belpasso, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che i sig. Gangemi e Ferruccio hanno sì protestato in maniera pesante nei confronti del DDG a causa del suo indisponente comportamento ma non lo hanno mai strattonato circostanza che sarebbe dimostrabile attraverso la testimonianza del DDG che avrebbe dovuto dirigere la gara successiva.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante dell'ASD Junior Belpasso avendone fatta tempestiva e rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova testimoniale in quanto non prevista nel procedimento dinanzi a questa Corte potendo la reclamante produrre ai sensi del comma 4 dell'art. 76 CGS solo nuovi documenti purchè funzionali alla decisione.

Letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al termine della gara entravano sul terreno di gioco il sig. Gangemi Orazio Dario ed un soggetto, inizialmente non identificato, i quali si dirigevano verso il DDG con fare minaccioso e una volta raggiunto lo sospingevano così da costringerlo tanto che lo stesso andava a sbattere contro il vetro che separa la tribuna dal tdg.

Gli stessi hanno continuato nel loro comportamento fortemente protestatario non solo lungo il tragitto compiuto dall'arbitro per raggiungere il proprio spogliatoio ma anche all'interno dello stesso.

Solo dopo che i predetti uscivano dallo spogliatoio il DDG riconosceva il soggetto inizialmente non identificato nella persona del sig. Ferruccio Giuseppe in virtù del documento dallo stesso lasciato nello spogliatoio in quanto iscritto in elenco come 2° allenatore nella partita che si sarebbe dovuta disputare appena a seguire a quella da lui diretta.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara, e purtuttavia le sanzioni, come irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale,

devono essere rideterminate in termini più equi e ricondotte alle fattispecie dell'art.36 co. 1 e 2 del CGS, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina a tutto il 15 aprile 2020 l'inibizione a carico del sig. Gangemi Orazio Dario e la squalifica a carico del sig. Ferruccio Giuseppe.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 71/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Sergio La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. RAFFADALI 2018 (AG) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed inibizione fino al 20.2.2020 a carico del dirigente accompagnatore Baldarelli Michele.

Campionato U. 19 Provinciale Girone "A" Gara: Raffadali 2018 – Canicattì del 8.1.2020
C.U. n.44 del 17.01.2020 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale tempestivo preannuncio reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'ASD Raffadali 2018 impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma con ristabilimento del risultato conseguito in campo e con la revoca della sanzione a carico del proprio dirigente accompagnatore sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore che ha partecipato alla gara è il sig. Giovanni Casalicchio nato il 5.3.2001 e indicato in distinta con la maglia recante il n.2 e non già come erroneamente riportato in referto come Casalicorti Giovanni.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante riferisce che il DDG al termine della gara, essendo sprovvisto del modulo relativo al c.d. rapportino di fine gara, riportava i calciatori espulsi ed ammoniti su dei semplici fogli di carta che sottoscriveva e consegnava ad entrambe le società e proprio in tale foglio l'arbitro riporta, tra i calciatori espulsi del Raffadali 2018, il n.2 Casalicchio Giovanni.

Nulla è pervenuto dalla consorella sebbene il preannuncio del reclamo e i relativi motivi risultano esserle stati regolarmente comunicati dalla reclamante e che alla stessa sia stato comunicato dalla Segreteria di questa Corte la trattazione del reclamo all'udienza odierna. Ciò posto la Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni approfondimenti e richiesto al DDG un supplemento di referto circa quanto sostenuto dalla reclamante atteso che negli atti ufficiali trasmessi dalla Delegazione Provinciale di Agrigento non vi era traccia del foglio attestante le espulsioni e le ammonizioni prodotto dall'ASD Raffadali 2018 questi confermava di avere effettivamente consegnato detti fogli ad entrambe le società così come confermava che la sottoscrizione in calce a detta dichiarazione era sua così come confermava che il calciatore espulso era effettivamente il sig. Casalicchio Giovanni e che per mero errore di trascrizione nella compilazione del referto era stato indicato come Casalicorti Giovanni.

In ragione di quanto sopra il gravame va accolto poiché il calciatore Casalicchio Giovanni risulta, alla data della gara, regolarmente tesserato per l'ASD Raffadali 2018 per cui va ristabilito il risultato conseguito in campo.

Come effetto dell'accoglimento del reclamo va revocata la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Michele Baldarelli.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e per l'effetto dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo con conseguente revoca dell'inibizione a carico del sig. Michele Baldarelli.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 28 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI